

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 3609/87 della Commissione, del 26 novembre 1987, che fissa l'importo dell'aiuto finale per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci applicabile tra il 1° agosto e il 30 settembre 1987 1
- Regolamento (CEE) n. 3610/87 della Commissione, del 1° dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 14
- Regolamento (CEE) n. 3611/87 della Commissione, del 1° dicembre 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 16
- Regolamento (CEE) n. 3612/87 della Commissione, del 1° dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 2387/87 che fissa gli importi regolatori per la campagna 1987/1988 applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 di taluni prodotti del settore vitivinicolo in provenienza dalla Spagna 18
- * Regolamento (CEE) n. 3613/87 della Commissione, del 1° dicembre 1987, relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dalla Romania nel 1987 21
- * Regolamento (CEE) n. 3614/87 della Commissione, del 1° dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1726/84 per quanto riguarda la data limite di entrata all'ammasso del burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 262/79 e (CEE) n. 3143/85 22
- Regolamento (CEE) n. 3615/87 della Commissione, del 1° dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 2736/87 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 200 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento francese 23
- * Regolamento (CEE) n. 3616/87 della Commissione, del 1° dicembre 1987, relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro 24

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 3617/87 della Commissione, del 1° dicembre 1987, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	25
* Regolamento (CEE) n. 3618/87 del Consiglio, del 30 novembre 1987, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina che modifica l'accordo concernente taluni vini originari della Tunisia che beneficiano di una denominazione d'origine	27
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina che modifica l'accordo concernente taluni vini originari della Tunisia che beneficiano di una denominazione d'origine	28
* Regolamento (CEE) n. 3619/87 del Consiglio, del 30 novembre 1987, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione d'origine, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Tunisia (1987/1988)	29

Rettifiche

* Rettifica del regolamento (CEE) n. 2502/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1986/1987 (GU n. L 237 del 20. 8. 1987)	35
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3609/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1987

che fissa l'importo dell'aiuto finale per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci applicabile tra il 1° agosto e il 30 settembre 1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3127/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2889/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è stato stabilito in ECU per il periodo compreso tra il 1° agosto e il 30 settembre 1987 dal regolamento (CEE) n. 2322/87 ⁽⁵⁾, (CEE) n. 2477/87 ⁽⁶⁾, (CEE) n. 2637/87 ⁽⁷⁾ e (CEE) n. 2754/87 ⁽⁸⁾ della Commissione; che l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 applicabile nello stesso periodo è stato stabilito in ECU dal regolamento (CEE) n. 1935/87 della Commissione ⁽⁹⁾;

considerando che in seguito all'istituzione degli importi differenziali monetari nel settore considerato è necessario stabilire gli importi dell'aiuto in moneta nazionale, a norma dell'articolo 26 bis, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3540/85; che occorre stabilire gli importi in moneta nazionale, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2889/87, in particolare per gli aiuti applicabili nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 30 settembre 1987 in caso di fissazione anticipata per il mese di ottobre e i mesi successivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi in moneta nazionale degli aiuti previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82, stabiliti dai regolamenti (CEE) n. 2322/87, (CEE) n. 2477/87, (CEE) n. 2637/87, (CEE) n. 2754/87 e (CEE) n. 1935/87 — in caso di fissazione anticipata per il periodo compreso tra ottobre 1987 e marzo 1988 — figurano negli allegati del presente regolamento e sono stabiliti a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi regolamenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
⁽²⁾ GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 23.
⁽⁵⁾ GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 39.
⁽⁶⁾ GU n. L 228 del 15. 8. 1987, pag. 26.
⁽⁷⁾ GU n. L 248 dell'1. 9. 1987, pag. 48.
⁽⁸⁾ GU n. L 265 del 16. 9. 1987, pag. 5.
⁽⁹⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 21.

ALLEGATO A

DAL 1° AL 15 AGOSTO 1987

ALLEGATO I

Importi dell'aiuto in ECU per 100 kg

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata

	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
Piselli utilizzati :							
— in Spagna	12,087	12,267	12,447	12,627	12,807	12,987	13,167
— in Portogallo	12,138	12,318	12,498	12,678	12,858	13,038	13,218
— in un altro Stato membro	12,520	12,700	12,880	13,060	13,240	13,420	13,600
Fave e favette utilizzate :							
— in Spagna	12,520	12,700	12,880	13,060	13,240	13,420	13,600
— in Portogallo	12,138	12,318	12,498	12,678	12,858	13,038	13,218
— in un altro Stato membro	12,520	12,700	12,880	13,060	13,240	13,420	13,600

Prodotti destinati all'alimentazione animale

	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
Piselli, fave e favette utilizzati :							
— in Spagna	12,800	12,980	13,178	13,358	13,538	13,394	13,574
— in Portogallo	12,493	12,673	12,871	13,051	13,231	13,073	13,253
— in un altro Stato membro	12,907	13,087	13,284	13,464	13,644	13,505	13,685
Lupini dolci raccolti :							
A. ed utilizzati in Spagna	14,469	14,469	14,493	14,493	14,493	14,060	14,060
B. in un altro Stato membro ed							
— utilizzati in Portogallo	15,631	15,631	15,656	15,656	15,656	15,205	15,205
— utilizzati in altri Stati membri	16,183	16,183	16,207	16,207	16,207	15,780	15,780

ALLEGATO II

Importo finale dell'aiuto in moneta nazionale per 100 kg

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata

	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
Prodotti raccolti in :							
— UEBL (FB/Flux)			619,09	627,74	636,39	645,04	653,69
— Danimarca (Dkr)			112,76	114,34	115,92	117,49	119,07
— R.f. di Germania (DM)			30,72	31,15	31,58	32,01	32,44
— Grecia (Dra)			1 025,14	1 048,69	1 072,24	1 095,79	1 119,33
— Spagna (Pta)			1 986,26	2 014,02	2 041,78	2 069,54	2 097,30
— Francia (FF)			96,26	97,60	98,95	100,29	101,64
— Irlanda (£ Irl)			10,694	10,843	10,993	11,143	11,292
— Italia (Lit)			20 704	20 994	21 285	21 575	21 866
— Paesi Bassi (Fl)			34,44	34,92	35,40	35,88	36,36
— Portogallo (Esc)			2 166,52	2 197,46	2 228,41	2 259,35	2 290,29
— Regno Unito (£)			6,945	7,064	7,183	7,302	7,421

Importi da dedurre in caso di :

- piselli utilizzati in Spagna (Pta) 66,77
- piselli, fave e favette utilizzati in Portogallo (Esc) 65,60

ALLEGATO III

Importo parziale dell'aiuto in moneta nazionale per 100 kg

Piselli, fave e favette destinati all'alimentazione animale

	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
Prodotti raccolti in :							
— UEBl (FB/Flux)			638,51	647,16	655,81	649,13	657,78
— Danimarca (Dkr)			116,30	117,88	119,45	118,24	119,81
— R.f. di Germania (DM)			31,68	32,11	32,54	32,21	32,64
— Grecia (Dra)			1 093,67	1 117,22	1 140,77	1 110,20	1 133,75
— Spagna (Pta)			2 048,57	2 076,32	2 104,08	2 082,65	2 110,40
— Francia (FF)			99,28	100,62	101,97	100,93	102,27
— Irlanda (£ Irl)			11,030	11,179	11,329	11,213	11,363
— Italia (Lit)			21 358	21 648	21 938	21 713	22 003
— Paesi Bassi (Fl)			35,52	36,00	36,48	36,11	36,59
— Portogallo (Esc)			2 237,10	2 268,04	2 298,99	2 274,20	2 305,14
— Regno Unito (£)			7,250	7,369	7,488	7,366	7,486
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in :							
— Spagna (Pta)			16,35	16,35	16,35	17,12	17,12
— Portogallo (Esc)			70,92	70,92	70,92	74,19	74,19

ALLEGATO IV

Correzione da apportare agli importi dell'allegato III, in moneta nazionale, per 100 kg

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBl (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	109,69	0,00	0,13	0,52	1,31	0,00	7,68	59,12
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00	0,02	0,09	0,24	0,00	1,40	10,77
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	0,01	0,03	0,06	0,00	0,38	2,93
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	387,11	0,00	0,46	1,83	4,62	0,00	27,12	208,62
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	351,93	0,00	0,42	1,66	4,20	0,00	24,65	189,67
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00	0,02	0,08	0,20	0,00	1,20	9,20
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	1,899	0,000	0,002	0,009	0,023	0,000	0,133	1,024
— Italia (Lit)	0	0	0	3 692	0	4	17	44	0	259	1 990
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,01	0,03	0,07	0,00	0,43	3,29
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	398,69	0,00	0,47	1,88	4,76	0,00	27,93	214,87
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	1,723	0,000	0,002	0,008	0,021	0,000	0,121	0,929

ALLEGATO V

Importo parziale dell'aiuto in moneta nazionale per 100 kg

Lupini dolci destinati all'alimentazione animale

	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
Prodotti raccolti in :							
— UEBL (FB/Flux)			779,00	779,00	779,00	758,48	758,48
— Danimarca (Dkr)			141,89	141,89	141,89	138,15	138,15
— R.f. di Germania (DM)			38,66	38,66	38,66	37,64	37,64
— Grecia (Dra)			1 481,99	1 481,99	1 481,99	1 409,56	1 409,56
— Spagna (Pta) (1)			2 235,01	2 235,01	2 235,01	2 168,23	2 168,23
— Francia (FF)			121,13	121,13	121,13	117,94	117,94
— Irlanda (£ Irl)			13,460	13,460	13,460	13,105	13,105
— Italia (Lit)			26 074	26 074	26 074	25 383	25 383
— Paesi Bassi (Fl)			43,34	43,34	43,34	42,19	42,19
— Portogallo (Esc)			2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 665,40	2 665,40
— Regno Unito (£)			9,199	9,199	9,199	8,877	8,877
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in Portogallo (Esc)			94,62	94,62	94,62	98,74	98,74

(1) L'aiuto non è concesso per i lupini dolci scambiati fra la Spagna e gli altri Stati membri (articolo 28 del regolamento (CEE) n. 3540/85).

ALLEGATO VI

Correzione da apportare agli importi dell'allegato V, in moneta nazionale, per 100 kg

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	79,78	0,00	0,10	0,38	0,95	0,00	5,59	42,99
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	14,53	0,00	0,02	0,07	0,17	0,00	1,02	7,83
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,02	0,05	0,00	0,28	2,13
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	281,53	0,00	0,34	1,33	3,36	0,00	19,72	151,73
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	255,95	0,00	0,30	1,21	3,06	0,00	17,93	137,94
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	12,41	0,00	0,01	0,06	0,15	0,00	0,87	6,69
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	1,381	0,000	0,002	0,007	0,016	0,000	0,097	0,744
— Italia (Lit)	0	0	0	2 685	0	3	13	32	0	188	1 447
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,01	0,02	0,05	0,00	0,31	2,39
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	289,96	0,00	0,35	1,37	3,46	0,00	20,31	156,27
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	1,253	0,000	0,001	0,006	0,015	0,000	0,088	0,676

ALLEGATO VII

Tasso di conversione da utilizzare

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
In moneta nazionale, 1 ECU =	42,4582	7,85212	2,05853	154,794	141,062	6,90403	0,768411	1 493,34	2,31943	161,165	0,692900

ALLEGATO B

DAL 16 AL 31 AGOSTO 1987

ALLEGATO I

Importi dell'aiuto in ECU per 100 kg

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata

	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
Piselli utilizzati :							
— in Spagna	12,087	12,267	12,447	12,627	12,807	12,987	13,167
— in Portogallo	12,138	12,318	12,498	12,678	12,858	13,038	13,218
— in un altro Stato membro	12,520	12,700	12,880	13,060	13,240	13,420	13,600
Fave e favette utilizzate :							
— in Spagna	12,520	12,700	12,880	13,060	13,240	13,420	13,600
— in Portogallo	12,138	12,318	12,498	12,678	12,858	13,038	13,218
— in un altro Stato membro	12,520	12,700	12,880	13,060	13,240	13,420	13,600

Prodotti destinati all'alimentazione animale

	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
Piselli, fave e favette utilizzati :							
— in Spagna	12,878	13,058	13,238	13,418	13,598	13,631	13,811
— in Portogallo	12,574	12,754	12,934	13,114	13,294	13,321	13,501
— in un altro Stato membro	12,984	13,164	13,344	13,524	13,704	13,739	13,919
Lupini dolci raccolti :							
A. ed utilizzati in Spagna	14,573	14,573	14,573	14,573	14,573	14,377	14,377
B. in un altro Stato membro ed							
— utilizzati in Portogallo	15,739	15,739	15,739	15,739	15,739	15,535	15,535
— utilizzati in altri Stati membri	16,286	16,286	16,286	16,286	16,286	16,093	16,093

ALLEGATO II

Importo finale dell'aiuto in moneta nazionale per 100 kg

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata

	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
Prodotti raccolti in :							
— UEBL (FB/Flux)			619,09	627,74	636,39	645,04	653,69
— Danimarca (Dkr)			112,76	114,34	115,92	117,49	119,07
— R.f. di Germania (DM)			30,72	31,15	31,58	32,01	32,44
— Grecia (Dra)			1 025,14	1 048,69	1 072,24	1 095,79	1 119,33
— Spagna (Pta)			1 986,26	2 014,02	2 041,78	2 069,54	2 097,30
— Francia (FF)			96,26	97,60	98,95	100,29	101,64
— Irlanda (£ Irl)			10,694	10,843	10,993	11,143	11,292
— Italia (Lit)			20 704	20 994	21 285	21 575	21 866
— Paesi Bassi (Fl)			34,44	34,92	35,40	35,88	36,36
— Portogallo (Esc)			2 166,52	2 197,46	2 228,41	2 259,35	2 290,29
— Regno Unito (£)			6,945	7,064	7,183	7,302	7,421

Importi da dedurre in caso di :

- piselli utilizzati in Spagna (Pta) 66,77
- piselli, fave e favette utilizzati in Portogallo (Esc) 65,60

ALLEGATO III

Importo parziale dell'aiuto in moneta nazionale per 100 kg

Piselli, fave e favette destinati all'alimentazione animale

	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
Prodotti raccolti in :							
— UEBl (FB/Flux)			641,39	650,04	658,69	660,38	669,03
— Danimarca (Dkr)			116,83	118,40	119,98	120,28	121,86
— R.f. di Germania (DM)			31,83	32,26	32,69	32,77	33,20
— Grecia (Dra)			1 103,85	1 127,40	1 150,95	1 149,90	1 173,44
— Spagna (Pta)			2 057,82	2 085,58	2 113,33	2 118,73	2 146,49
— Francia (FF)			99,73	101,07	102,42	102,68	104,02
— Irlanda (£ Irl)			11,080	11,229	11,379	11,408	11,558
— Italia (Lit)			21 455	21 745	22 035	22 091	22 382
— Paesi Bassi (Fl)			35,68	36,16	36,64	36,74	37,22
— Portogallo (Esc)			2 247,58	2 278,52	2 309,47	2 315,08	2 346,02
— Regno Unito (£)			7,295	7,414	7,533	7,543	7,662
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in :							
— Spagna (Pta)			16,35	16,35	16,35	16,66	16,66
— Portogallo (Esc)			70,41	70,41	70,41	71,78	71,78

ALLEGATO IV

Correzione da apportare agli importi dell'allegato III, in moneta nazionale, per 100 kg

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBl (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	109,69	0,00	0,13	0,52	1,31	0,00	7,68	59,12
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00	0,02	0,09	0,24	0,00	1,40	10,77
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	0,01	0,03	0,06	0,00	0,38	2,93
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	387,11	0,00	0,46	1,83	4,62	0,00	27,12	208,62
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	351,93	0,00	0,42	1,66	4,20	0,00	24,65	189,67
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00	0,02	0,08	0,20	0,00	1,20	9,20
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	1,899	0,000	0,002	0,009	0,023	0,000	0,133	1,024
— Italia (Lit)	0	0	0	3 692	0	4	17	44	0	259	1 990
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,01	0,03	0,07	0,00	0,43	3,29
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	398,69	0,00	0,47	1,88	4,76	0,00	27,93	214,87
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	1,723	0,000	0,002	0,008	0,021	0,000	0,121	0,929

ALLEGATO V

Importo parziale dell'aiuto in moneta nazionale per 100 kg

Lupini dolci destinati all'alimentazione animale

	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
Prodotti raccolti in :							
— UEBl (FB/Flux)			782,80	782,80	782,80	773,52	773,52
— Danimarca (Dkr)			142,58	142,58	142,58	140,89	140,89
— R.f. di Germania (DM)			38,84	38,84	38,84	38,38	38,38
— Grecia (Dra)			1 495,39	1 495,39	1 495,39	1 462,65	1 462,65
— Spagna (Pta) (1)			2 247,35	2 247,35	2 247,35	2 217,12	2 217,12
— Francia (FF)			121,72	121,72	121,72	120,28	120,28
— Irlanda (£ Irl)			13,526	13,526	13,526	13,365	13,365
— Italia (Lit)			26 202	26 202	26 202	25 889	25 889
— Paesi Bassi (Fl)			43,55	43,55	43,55	43,03	43,03
— Portogallo (Esc)			2 753,80	2 753,80	2 753,80	2 720,09	2 720,09
— Regno Unito (£)			9,259	9,259	9,259	9,113	9,113
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in Portogallo (Esc)			93,93	93,93	93,93	95,82	95,82

(1) L'aiuto non è concesso per i lupini dolci scambiati fra la Spagna e gli altri Stati membri (articolo 28 del regolamento (CEE) n. 3540/85).

ALLEGATO VI

Correzione da apportare agli importi dell'allegato V, in moneta nazionale, per 100 kg

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBl (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	79,78	0,00	0,10	0,38	0,95	0,00	5,59	42,99
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	14,53	0,00	0,02	0,07	0,17	0,00	1,02	7,83
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,02	0,05	0,00	0,28	2,13
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	281,53	0,00	0,34	1,33	3,36	0,00	19,72	151,73
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	255,95	0,00	0,30	1,21	3,06	0,00	17,93	137,94
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	12,41	0,00	0,01	0,06	0,15	0,00	0,87	6,69
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	1,381	0,000	0,002	0,007	0,016	0,000	0,097	0,744
— Italia (Lit)	0	0	0	2 685	0	3	13	32	0	188	1 447
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,01	0,02	0,05	0,00	0,31	2,39
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	289,96	0,00	0,35	1,37	3,46	0,00	20,31	156,27
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	1,253	0,000	0,001	0,006	0,015	0,000	0,088	0,676

ALLEGATO VII

Tasso di conversione da utilizzare

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
In moneta nazionale, 1 ECU =	42,4582	7,85212	2,05853	154,794	139,681	6,90403	0,768411	1 493,34	2,31943	161,165	0,692900

ALLEGATO C

DAL 1° AL 15 SETTEMBRE 1987

ALLEGATO I

Importi dell'aiuto in ECU per 100 kg

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata

	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
Piselli utilizzati :							
— in Spagna	12,267	12,447	12,627	12,807	12,987	13,167	13,347
— in Portogallo	12,318	12,498	12,678	12,858	13,038	13,218	13,398
— in un altro Stato membro	12,700	12,880	13,060	13,240	13,420	13,600	13,780
Fave e favette utilizzate :							
— in Spagna	12,700	12,880	13,060	13,240	13,420	13,600	13,780
— in Portogallo	12,318	12,498	12,678	12,858	13,038	13,218	13,398
— in un altro Stato membro	12,700	12,880	13,060	13,240	13,420	13,600	13,780

Prodotti destinati all'alimentazione animale

	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
Piselli, fave e favette utilizzati :							
— in Spagna	13,058	13,167	13,311	13,491	13,528	13,708	13,888
— in Portogallo	12,754	12,860	13,002	13,182	13,213	13,393	13,573
— in un altro Stato membro	13,164	13,274	13,418	13,598	13,637	13,817	13,997
Lupini dolci raccolti :							
A. ed utilizzati in Spagna	14,573	14,478	14,430	14,430	14,240	14,240	14,240
B. in un altro Stato membro ed							
— utilizzati in Portogallo	15,739	15,640	15,590	15,590	15,392	15,392	15,392
— utilizzati in altri Stati membri	16,286	16,192	16,145	16,145	15,957	15,957	15,957

ALLEGATO II

Importo finale dell'aiuto in moneta nazionale per 100 kg

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata

	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
Prodotti raccolti in :							
— UEBl (FB/Flux)		619,09	627,74	636,39	645,04	653,69	662,35
— Danimarca (Dkr)		112,76	114,34	115,92	117,49	119,07	120,64
— R.f. di Germania (DM)		30,72	31,15	31,58	32,01	32,44	32,87
— Grecia (Dra)		999,93	1 023,50	1 047,06	1 070,63	1 094,19	1 117,76
— Spagna (Pta)		1 986,26	2 014,02	2 041,78	2 069,54	2 097,30	2 125,06
— Francia (FF)		96,26	97,60	98,95	100,29	101,64	102,98
— Irlanda (£ Irl)		10,694	10,843	10,993	11,143	11,292	11,442
— Italia (Lit)		20 704	20 994	21 285	21 575	21 866	22 156
— Paesi Bassi (Fl)		34,44	34,92	35,40	35,88	36,36	36,85
— Portogallo (Esc)		2 166,52	2 197,46	2 228,41	2 259,35	2 290,29	2 321,23
— Regno Unito (£)		6,945	7,064	7,183	7,302	7,421	7,541

Importi da dedurre in caso di :

- piselli utilizzati in Spagna (Pta) 66,77
- piselli, fave e favette utilizzati in Portogallo (Esc) 65,60

ALLEGATO III

Importo parziale dell'aiuto in moneta nazionale per 100 kg

Piselli, fave e favette destinati all'alimentazione animale

	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
Prodotti raccolti in :							
— UEBl (FB/Flux)		638,03	644,95	653,60	655,47	664,13	672,78
— Danimarca (Dkr)		116,21	117,47	119,05	119,39	120,97	122,54
— R.f. di Germania (DM)		31,66	32,00	32,43	32,53	32,96	33,39
— Grecia (Dra)		1 067,42	1 084,82	1 108,38	1 107,79	1 131,36	1 154,92
— Spagna (Pta)		2 047,02	2 069,23	2 096,99	2 103,00	2 130,76	2 158,52
— Francia (FF)		99,20	100,28	101,62	101,92	103,26	104,61
— Irlanda (£ Irl)		11,022	11,141	11,291	11,323	11,473	11,622
— Italia (Lit)		21 341	21 573	21 864	21 926	22 217	22 507
— Paesi Bassi (Fl)		35,49	35,88	36,36	36,46	36,94	37,43
— Portogallo (Esc)		2 235,35	2 260,01	2 290,95	2 297,26	2 328,20	2 359,14
— Regno Unito (£)		7,242	7,334	7,453	7,466	7,585	7,704
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in :							
— Spagna (Pta)		16,50	16,50	16,50	16,81	16,81	16,81
— Portogallo (Esc)		71,09	71,44	71,44	72,81	72,81	72,81

ALLEGATO IV

Correzione da apportare agli importi dell'allegato III, in moneta nazionale, per 100 kg

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBl (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	112,99	0,00	0,13	0,52	1,31	0,00	7,68	59,12
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,02	0,09	0,24	0,00	1,40	10,77
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	0,01	0,03	0,06	0,00	0,38	2,93
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	402,66	0,00	0,47	1,84	4,67	0,00	27,38	210,66
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	362,52	0,00	0,42	1,66	4,20	0,00	24,65	189,67
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,02	0,08	0,20	0,00	1,20	9,20
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	1,957	0,000	0,002	0,009	0,023	0,000	0,133	1,024
— Italia (Lit)	0	0	0	3 803	0	4	17	44	0	259	1 990
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,01	0,03	0,07	0,00	0,43	3,29
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	410,69	0,00	0,47	1,88	4,76	0,00	27,93	214,87
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	1,775	0,000	0,002	0,008	0,021	0,000	0,121	0,929

ALLEGATO V

Importo parziale dell'aiuto in moneta nazionale per 100 kg

Lupini dolci destinati all'alimentazione animale

	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
Prodotti raccolti in :							
— UEBL (FB/Flux)		778,28	776,02	776,02	766,99	766,99	766,99
— Danimarca (Dkr)		141,76	141,35	141,35	139,70	139,70	139,70
— R.f. di Germania (DM)		38,62	38,51	38,51	38,06	38,06	38,06
— Grecia (Dra)		1 455,41	1 447,36	1 447,36	1 415,15	1 415,15	1 415,15
— Spagna (Pta) (1)		2 232,70	2 225,29	2 225,29	2 195,99	2 195,99	2 195,99
— Francia (FF)		121,02	120,67	120,67	119,26	119,26	119,26
— Irlanda (£ Irl)		13,448	13,409	13,409	13,252	13,252	13,252
— Italia (Lit)		26 050	25 974	25 974	25 669	25 669	25 669
— Paesi Bassi (Fl)		43,30	43,17	43,17	42,67	42,67	42,67
— Portogallo (Esc)		2 737,38	2 729,17	2 729,17	2 696,33	2 696,33	2 696,33
— Regno Unito (£)		9,188	9,152	9,152	9,011	9,011	9,011
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in Portogallo (Esc)		94,79	95,31	95,31	97,02	97,02	97,02

(1) L'aiuto non è concesso per i lupini dolci scambiati fra la Spagna e gli altri Stati membri (articolo 28 del regolamento (CEE) n. 3540/85).

ALLEGATO VI

Correzione da apportare agli importi dell'allegato V, in moneta nazionale, per 100 kg

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	82,18	0,00	0,10	0,38	0,95	0,00	5,59	42,99
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	14,97	0,00	0,02	0,07	0,17	0,00	1,02	7,83
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,02	0,05	0,00	0,28	2,13
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	292,84	0,00	0,34	1,34	3,39	0,00	19,91	153,21
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	263,65	0,00	0,30	1,21	3,06	0,00	17,93	137,94
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00	0,01	0,06	0,15	0,00	0,87	6,69
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	1,423	0,000	0,002	0,007	0,016	0,000	0,097	0,744
— Italia (Lit)	0	0	0	2 766	0	3	13	32	0	188	1 447
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,01	0,02	0,05	0,00	0,31	2,39
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	298,68	0,00	0,35	1,37	3,46	0,00	20,31	156,27
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	1,291	0,000	0,001	0,006	0,015	0,000	0,088	0,676

ALLEGATO VII

Tasso di conversione da utilizzare

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
In moneta nazionale, 1 ECU =	42,4582	7,85212	2,05853	156,252	139,681	6,90403	0,768411	1 493,34	2,31943	161,165	0,692900

ALLEGATO D

DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 1987

ALLEGATO I

Importi dell'aiuto in ECU per 100 kg

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata

	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
Piselli utilizzati :							
— in Spagna	12,267	12,447	12,627	12,807	12,987	13,167	13,347
— in Portogallo	12,318	12,498	12,678	12,858	13,038	13,218	13,398
— in un altro Stato membro	12,700	12,880	13,060	13,240	13,420	13,600	13,780
Fave e favette utilizzate :							
— in Spagna	12,700	12,880	13,060	13,240	13,420	13,600	13,780
— in Portogallo	12,318	12,498	12,678	12,858	13,038	13,218	13,398
— in un altro Stato membro	12,700	12,880	13,060	13,240	13,420	13,600	13,780

Prodotti destinati all'alimentazione animale

	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
Piselli, fave e favette utilizzati :							
— in Spagna	12,653	12,833	13,013	13,193	13,303	13,483	13,663
— in Portogallo	12,331	12,511	12,691	12,871	12,978	13,158	13,338
— in un altro Stato membro	12,764	12,944	13,124	13,304	13,415	13,595	13,775
Lupini dolci raccolti :							
A. ed utilizzati in Spagna	14,033	14,033	14,033	14,033	13,939	13,939	13,939
B. in un altro Stato membro ed							
— utilizzati in Portogallo	15,176	15,176	15,176	15,176	15,078	15,078	15,078
— utilizzati in altri Stati membri	15,753	15,753	15,753	15,753	15,661	15,661	15,661

ALLEGATO II

Importo finale dell'aiuto in moneta nazionale per 100 kg

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata

	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
Prodotti raccolti in :							
— UEBL (FB/Flux)		619,09	627,74	636,39	645,04	653,69	662,35
— Danimarca (Dkr)		112,76	114,34	115,92	117,49	119,07	120,64
— R.f. di Germania (DM)		30,72	31,15	31,58	32,01	32,44	32,87
— Grecia (Dra)		999,93	1 023,50	1 047,06	1 070,63	1 094,19	1 117,76
— Spagna (Pta)		1 986,26	2 014,02	2 041,78	2 069,54	2 097,30	2 125,06
— Francia (FF)		96,26	97,60	98,95	100,29	101,64	102,98
— Irlanda (£ Irl)		10,694	10,843	10,993	11,143	11,292	11,442
— Italia (Lit)		20 704	20 994	21 285	21 575	21 866	22 156
— Paesi Bassi (Fl)		34,44	34,92	35,40	35,88	36,36	36,85
— Portogallo (Esc)		2 166,52	2 197,46	2 228,41	2 259,35	2 290,29	2 321,23
— Regno Unito (£)		6,945	7,064	7,183	7,302	7,421	7,541

Importi da dedurre in caso di :

- piselli utilizzati in Spagna (Pta) 66,77
- piselli, fave e favette utilizzati in Portogallo (Esc) 65,60

ALLEGATO III

Importo parziale dell'aiuto in moneta nazionale per 100 kg

Piselli, fave e favette destinati all'alimentazione animale

	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
Prodotti raccolti in :							
— UEBl (FB/Flux)		622,16	630,82	639,47	644,80	653,45	662,11
— Danimarca (Dkr)		113,32	114,90	116,48	117,45	119,02	120,60
— R.f. di Germania (DM)		30,87	31,30	31,73	32,00	32,43	32,86
— Grecia (Dra)		1 010,89	1 034,46	1 058,02	1 069,77	1 093,33	1 116,90
— Spagna (Pta)		1 996,13	2 023,89	2 051,65	2 068,77	2 096,53	2 124,28
— Francia (FF)		96,73	98,08	99,43	100,26	101,60	102,95
— Irlanda (£ Irl)		10,747	10,896	11,046	11,138	11,288	11,438
— Italia (Lit)		20 807	21 098	21 388	21 567	21 857	22 148
— Paesi Bassi (Fl)		34,61	35,09	35,57	35,87	36,35	36,83
— Portogallo (Esc)		2 177,70	2 208,64	2 239,59	2 258,47	2 289,42	2 320,36
— Regno Unito (£)		6,993	7,112	7,231	7,298	7,418	7,537
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in :							
— Spagna (Pta)		17,12	17,12	17,12	17,27	17,27	17,27
— Portogallo (Esc)		74,36	74,36	74,36	75,04	75,04	75,04

ALLEGATO IV

Correzione da apportare agli importi dell'allegato III, in moneta nazionale, per 100 kg

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBl (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	112,99	0,00	0,13	0,52	1,31	0,00	7,68	59,12
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,02	0,09	0,24	0,00	1,40	10,77
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	0,01	0,03	0,06	0,00	0,38	2,93
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	402,66	0,00	0,47	1,84	4,67	0,00	27,38	210,66
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	362,52	0,00	0,42	1,66	4,20	0,00	24,65	189,67
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,02	0,08	0,20	0,00	1,20	9,20
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	1,957	0,000	0,002	0,009	0,023	0,000	0,133	1,024
— Italia (Lit)	0	0	0	3 803	0	4	17	44	0	259	1 990
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,01	0,03	0,07	0,00	0,43	3,29
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	410,69	0,00	0,47	1,88	4,76	0,00	27,93	214,87
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	1,775	0,000	0,002	0,008	0,021	0,000	0,121	0,929

ALLEGATO V

Importo parziale dell'aiuto in moneta nazionale per 100 kg

Lupini dolci destinati all'alimentazione animale

	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
Prodotti raccolti in :							
— UEBL (FB/Flux)		757,18	757,18	757,18	752,76	752,76	752,76
— Danimarca (Dkr)		137,92	137,92	137,92	137,11	137,11	137,11
— R.f. di Germania (DM)		37,57	37,57	37,57	37,35	37,35	37,35
— Grecia (Dra)		1 380,21	1 380,21	1 380,21	1 364,45	1 364,45	1 364,45
— Spagna (Pta) (*)		2 164,07	2 164,07	2 164,07	2 149,58	2 149,58	2 149,58
— Francia (FF)		117,73	117,73	117,73	117,05	117,05	117,05
— Irlanda (£ Irl)		13,082	13,082	13,082	13,006	13,006	13,006
— Italia (Lit)		25 339	25 339	25 339	25 191	25 191	25 191
— Paesi Bassi (Fl)		42,12	42,12	42,12	41,88	41,88	41,88
— Portogallo (Esc)		2 660,69	2 660,69	2 660,69	2 644,61	2 644,61	2 644,61
— Regno Unito (£)		8,856	8,856	8,856	8,787	8,787	8,787
Importi da dedurre in caso di utilizzo in Portogallo (Esc)		99,09	99,09	99,09	100,12	100,12	100,12

(*) L'aiuto non è concesso per i lupini dolci scambiati fra la Spagna e gli altri Stati membri (articolo 28 del regolamento (CEE) n. 3540/85).

ALLEGATO VI

Correzione da apportare agli importi dell'allegato V, in moneta nazionale, per 100 kg

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	82,18	0,00	0,10	0,38	0,95	0,00	5,59	42,99
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	14,97	0,00	0,02	0,07	0,17	0,00	1,02	7,83
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,02	0,05	0,00	0,28	2,13
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	292,84	0,00	0,34	1,34	3,39	0,00	19,91	153,21
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	263,65	0,00	0,30	1,21	3,06	0,00	17,93	137,94
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00	0,01	0,06	0,15	0,00	0,87	6,69
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	1,423	0,000	0,002	0,007	0,016	0,000	0,097	0,744
— Italia (Lit)	0	0	0	2 766	0	3	13	32	0	188	1 447
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,01	0,02	0,05	0,00	0,31	2,39
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	298,68	0,00	0,35	1,37	3,46	0,00	20,31	156,27
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	1,291	0,000	0,001	0,006	0,015	0,000	0,088	0,676

ALLEGATO VII

Tasso di conversione da utilizzare

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
In moneta nazionale, 1 ECU =	42,4582	7,85212	2,05853	156,252	137,884	6,90403	0,768411	1 493,34	2,31943	161,165	0,692900

REGOLAMENTO (CEE) N. 3610/87 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1987****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1944/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 novembre 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1944/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 38.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	2,92	193,66
10.01 B II	Frumento duro	54,18	256,28 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	38,96	167,23 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	26,71	184,83
10.04	Avena	89,99	134,11
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	3,24	170,01 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁶⁾
10.07 A	Grano saraceno	26,71	120,32
10.07 B	Miglio	26,71	126,36 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	27,08	174,38 ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾
10.07 D I	Triticale	(7)	(7)
10.07 D II	Altri cereali	26,71	59,43 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	18,19	285,23
11.01 B	Farine di segala	68,65	248,23
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	97,40	410,65
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	18,44	306,84

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3611/87 DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1987

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1945/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 novembre 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 41.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° dicembre 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		12	1	2	3
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		12	1	2	3	4
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3612/87 DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2387/87 che fissa gli importi regolatori per la campagna 1987/1988 applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 di taluni prodotti del settore vitivinicolo in provenienza dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 123, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 480/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo degli importi regolatori applicabili agli scambi di taluni prodotti del settore vitivinicolo tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che, da un esame degli scambi tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è emerso che non sussistono i presupposti previsti dall'articolo 123, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione per taluni prodotti del settore vitivinicolo; che è pertanto opportuno abolire gli importi regolatori applicabili ai prodotti del settore vitivinicolo diversi dai vini da tavola;

considerando che, con la sentenza resa il 20 ottobre 1987 nella causa 128/86, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato i regolamenti (CEE) della Commissione nn. 648/86⁽²⁾ e 969/86⁽³⁾, che fissano gli importi regolatori per la campagna 1985/1986, limitatamente alla fissazione degli importi regolatori relativi a prodotti del settore vitivinicolo diversi dai vini da tavola;

considerando che appare equo prevedere il rimborso, a richiesta, degli importi regolatori già riscossi per prodotti

diversi dal vino da tavola in applicazione dei regolamenti succitati, nonché dei regolamenti della Commissione (CEE) nn. 2715/86⁽⁴⁾, 3424/86⁽⁵⁾ e 2387/87⁽⁶⁾;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2387/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Su richiesta degli interessati, entro un termine di sei mesi sono rimborsati gli importi regolatori applicabili ai prodotti del settore vitivinicolo diversi dai vini da tavola, riscossi a norma del regolamento (CEE) n. 648/86, modificato dai regolamenti (CEE) nn. 969/86, 2715/86, 3424/86 e 2387/87.

La richiesta, debitamente giustificata, deve essere inoltrata all'autorità competente dello Stato membro di cui trattasi, entro 3 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 2.
⁽²⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 54.
⁽³⁾ GU n. L 89 del 4. 4. 1986, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 249 dell'1. 9. 1986, pag. 27.
⁽⁵⁾ GU n. L 316 dell'11. 11. 1986, pag. 5.
⁽⁶⁾ GU n. L 218 del 7. 8. 1987, pag. 16.

ALLEGATO

« ALLEGATO

Voce della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi regolatori
ex 22.05 C I C II	Vino da tavola bianco, con titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9 % vol e non superiore a 15 % vol : 1. presentati in recipienti contenenti più di due litri : — tipo A II — tipo A III — altri 2. presentati in recipienti contenenti 2 l o meno	22,28 ECU/hl 25,44 ECU/hl 1,00 ECU/% vol/hl 0,37 ECU/% vol/hl
ex 22.05 C I C II	Vino da tavola rosso o rosato, con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 9 % vol e non superiore a 15 % vol : 1. presentati in recipienti contenenti più di due litri : — tipo R III — altri 2. presentati in recipienti contenenti 2 l o meno	16,68 ECU/hl 0,50 ECU/% vol/hl 0,25 ECU/% vol/hl
ex 22.05 C I C II	Vini con titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9 % vol e non superiore a 15 % vol che beneficiano, conformemente al regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio ⁽¹⁾ , della menzione « Denominación de origen » o « Denominación de origen calificada » :	0
ex 22.05 C III C IV	Vini liquorosi di cui all'allegato I, punto 14, del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio ⁽²⁾ : 1. Vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate 2. Vini liquorosi diversi da quelli di cui al punto 1 : — bianco — rosso o rosato	0 0 ECU/hl 0 ECU/hl
	Vino nuovo ancora in fermentazione di cui all'allegato I, punto 11, del regolamento (CEE) n. 822/87 : 1. bianco 2. rosso o rosato	0 ECU/% vol/hl 0 ECU/% vol/hl
ex 20.07 A I B I	Succhi di uve (compresi i mosti d'uva) : 1. bianco 2. rosso o rosato	0 ECU/% vol/hl 0 ECU/% vol/hl

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.⁽²⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

Voce della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi regolatori
22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole, ai sensi della nota complementare 2 del capitolo 22 della tariffa doganale comune : 1. bianco 2. rosso o rosato	0 ECU/% vol/hl 0 ECU/% vol/hl
ex 22.05 C	Mosti di uve fresche mutizzati con alcole, conformemente alla nota complementare 4, lettera a), del capitolo 22 della tariffa doganale comune : 1. bianco 2. rosso o rosato	0 ECU/% vol/hl 0 ECU/% vol/hl
	Mosto di uve concentrato, succo di uva concentrato, indicati rispettivamente nei punti 6 e 9 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 : 1. bianco 2. rosso o rosato	0 ECU/% vol/hl 0 ECU/% vol/hl
	Mosto di uve concentrato rettificato, indicato nel punto 7, lettera b) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87	0 ECU/% vol/hl
ex 22.05 C	Vino alcolizzato ai sensi della nota complementare n. 4, lettera b), del capitolo 22 della tariffa doganale comune : 1. bianco 2. rosso o rosato	0 ECU/% vol/hl 0 ECU/% vol/hl

REGOLAMENTO (CEE) N. 3613/87 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1987****relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dalla Romania nel 1987**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 84/633/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1984, che, ai fini di un funzionamento armonioso degli scambi, autorizza la Commissione, nel quadro degli accordi di autolimitazione del commercio dei paesi terzi, a convertire, limitatamente ai quantitativi convenuti, animali vivi in carni fresche o refrigerate e carni fresche e refrigerate in animali vivi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che la Romania si è impegnata, nell'ambito di un accordo concluso con la Comunità, a limitare le proprie esportazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine verso la Comunità a quantitativi annui di 475 t di animali vivi, espresse in peso carcassa con osso, e di 75 t di carni fresche refrigerate;

considerando che la Romania ha chiesto alla Comunità di convertire il quantitativo previsto per l'esportazione nel 1987 di 75 t di carni fresche e refrigerate in 75 t di animali vivi, espresse in peso carcassa con osso; che i quantitativi estremamente limitati per i quali la Romania ha fatto questa domanda non sono tali da perturbare il mercato della Comunità; che la situazione del mercato consente di soddisfare a tale domanda;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1987.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di animali vivi delle specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura, della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, che possono essere importati dalla Romania in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, sono fissati a 550 t espresse in peso carcassa con osso per il 1987.

I quantitativi di carni fresche e refrigerate delle specie ovina e caprina della sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune, che possono essere importati dalla Romania in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, sono fissati a 0 per il 1987.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 32.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3614/87 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1987****che modifica il regolamento (CEE) n. 1726/84 per quanto riguarda la data limite di entrata all'ammasso del burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 262/79 e (CEE) n. 3143/85**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2998/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/86⁽⁴⁾, il burro messo in vendita deve essere entrato all'ammasso anteriormente a una data da determinarsi; che viene impiegata la stessa procedura per la vendita del burro nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1096/87⁽⁶⁾; che, data la consistenza delle giacenze di burro, occorre modificare le date precisate all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1726/84 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1680/87⁽⁸⁾; che determina la data limite di entrata all'ammasso del burro

venduto a norma del regolamento (CEE) n. 262/79 e del regolamento (CEE) n. 3143/85;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1726/84 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, primo comma, la data « 1° gennaio 1986 » è sostituita dalla data « 1° luglio 1986 ».
- 2) All'articolo 1, secondo comma, la data « 1° luglio 1985 » è sostituita dalla data « 1° luglio 1986 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 66 dell'8. 3. 1986, pag. 38.⁽⁵⁾ GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 22. 4. 1987, pag. 20.⁽⁷⁾ GU n. L 163 del 21. 6. 1984, pag. 28.⁽⁸⁾ GU n. L 157 del 17. 6. 1987, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3615/87 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1987****che modifica il regolamento (CEE) n. 2736/87 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 200 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 ⁽⁴⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 2736/87 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 200 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che è opportuno aggiungere la zona VIII alle zone di destinazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2736/87 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. La gara concerne un quantitativo massimo di 200 000 t di frumento tenero panificabile da esportare verso le zone da I a VIII. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 262 del 12. 9. 1987, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3616/87 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1987****relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4034/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1987 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3545/87⁽³⁾, prevede dei contingenti di spratto per il 1987;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di spratto nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE) e IV (zona CE) da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno

Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato per il 1987,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1°

Si ritiene che le catture di spratto nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE) e IV (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità, per il 1987.

La pesca dello spratto nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE) a IV (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1987.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 337 del 27. 11. 1987, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3617/87 DELLA COMMISSIONE
del 1° dicembre 1987
che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a
base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/87⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3574/87 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3608/87⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 novembre 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹¹⁾ conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3574/87 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 338 del 28. 11. 1987, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU n. L 339 dell'1. 12. 1987, pag. 68.

⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° dicembre 1987, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 D ⁽²⁾	246,97	240,93
11.02 A IV ⁽²⁾	246,97	240,93
11.02 B I a) 2 aa)	139,55	136,53
11.02 B I a) 2 bb) ⁽²⁾	243,95	240,93
11.02 B I b) 2 ⁽²⁾	243,95	240,93
11.02 C IV ⁽²⁾	217,18	214,16
11.02 D IV ⁽²⁾	139,55	136,53
11.02 E I a) 2 ⁽²⁾	139,55	136,53
11.02 E I b) 2 ⁽²⁾	273,74	267,70
11.02 F IV ⁽²⁾	246,97	240,93

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3618/87 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 1987

relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina che modifica l'accordo concernente taluni vini originari della Tunisia che beneficiano di una denominazione d'origine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, firmato il 25 aprile 1976, in particolare l'articolo 20, paragrafi 2 e 3,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2457/78 ⁽¹⁾, il Consiglio ha approvato a nome della Comunità economica europea e la Repubblica tunisina concernente l'importazione di taluni vini originari della Tunisia che beneficiano di una denominazione d'origine; che detto accordo ha stabilito l'elenco dei vini ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dei dazi doganali, entro il limite di un contingente tariffario annuo di 50 000 hl;considerando che ai vini recanti la denominazione « Coteaux d'Utique » è stato riconosciuto il diritto alla denominazione d'origine controllata, in conformità del regolamento (CEE) n. 997/81 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1224/83 ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina che modifica l'accordo concernente taluni vini originari della Tunisia che beneficiano di una denominazione d'origine.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 1987.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

N. WILHJELM

⁽¹⁾ GU n. L 296 del 21. 10. 1978, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 106 del 16. 4. 1981, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 134 del 21. 5. 1983, pag. 1.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina che modifica l'accordo concernente taluni vini originari della Tunisia che beneficiano di una denominazione d'origine

Lettera n. 1

Bruxelles,

Signor.....,

ho l'onore di informarLa che ricorrono i presupposti per l'aggiunta dei vini recanti la denominazione d'origine « Coteaux d'Utique », originari della Tunisia, all'elenco dei vini che possono beneficiare del contingente tariffario a dazio zero previsto dall'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina.

La prego di voler confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il
Consiglio delle Comunità europee*

Lettera n. 2

Bruxelles,

Signor,

mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta :

« Ho l'onore di informarLa che ricorrono i presupposti per l'aggiunta dei vini recanti la denominazione d'origine "Coteaux d'Utique", originari della Tunisia, all'elenco dei vini che possono beneficiare del contingente tariffario a dazio zero previsto dall'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina.

La prego di voler confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede. »

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il
governo della Repubblica tunisina*

REGOLAMENTO (CEE) N. 3619/87 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione d'origine, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Tunisia (1987/1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 3 del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina⁽¹⁾ prevede che taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Tunisia, specificati nell'accordo in forma di scambio di lettere e provenienti dai raccolti ottenuti a partire dal raccolto 1977, siano esentati dai dazi doganali all'importazione nella Comunità nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo di 50 000 hl;

considerando che questi vini devono essere presentati in recipienti contenenti due litri o meno; che essi devono essere accompagnati o da un certificato di denominazione di origine conforme al modello di cui all'allegato D dell'accordo succitato, o, a titolo di deroga, da un documento V I 1 o da un estratto V I 2 annotato conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85⁽²⁾; che è pertanto opportuno aprire il contingente tariffario comunitario in questione per il periodo dal 1° novembre 1987 al 31 ottobre 1988;

considerando che i vini in causa sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che per poter beneficiare del contingente tariffario occorre rispettare l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87⁽³⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia⁽⁴⁾, prevede che il Regno di Spagna applichi, fin dall'entrata in vigore di detto regolamento, un dazio che riduca il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale e che la Repubblica portoghese rinvi, fino all'inizio della seconda tappa, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti in causa; che pertanto il presente regolamento si applica nella Comunità ad eccezione del Portogallo;

considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1988 la nomenclatura utilizzata dalla tariffa doganale comune sarà sostituita dalla nomenclatura combinata basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; che il presente regolamento tiene conto di tale sostituzione e prevede i codici della nomenclatura combinata nonché, all'occorrenza, i numeri di codice Taric applicabili ai prodotti in oggetto;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per tale contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente medesimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, sembra idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenuto conto dei principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla Tunisia in un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando tuttavia che non sono disponibili, né a livello comunitario né a livello nazionale, dati statistici per le qualità di vino in questione e che quindi non può essere fatta alcuna previsione valida di importazione; che, in tale situazione, è opportuno prevedere una ripartizione dei volumi contingenti e delle quote iniziali, la quale tenga conto delle possibilità di assorbimento di detti vini sui mercati dei vari Stati membri;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 40 % del volume contingente;

(1) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.

(2) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.

(3) GU n. L 84 del 7. 3. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi integralmente la propria quota iniziale effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e la riserva lo consenta; che le quote iniziali e complementari devono essere valide fino alla fine del periodo contingente; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingente ed informare gli Stati membri;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingente, una cospicua rimanenza della quota iniziale fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato deve riversarne una notevole percentuale nella riserva, per

evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux ogni operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel periodo dal 1° novembre 1987 al 31 ottobre 1988 il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità, ad eccezione del Portogallo, dei prodotti seguenti è sospeso al livello e nei limiti del contingente tariffario comunitario sotto indicato:

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Codice della nomenclatura combinata (*)	Designazione delle merci	Volume del contingente (in hl)	Dazio contingente (in %)
09.1206	ex 22.05 C	ex 22.04.21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle): altri: — Vini con le seguenti denominazioni di origine: Coteaux de Teboura, Coteaux d'Utique, Sidi-Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, grand cru Mornag, con gradazione alcolica effettiva non superiore a 15 % vol e presentati in recipienti contenenti due litri o meno, originari della Tunisia	50 000	esenzione

(*) A decorrere dal 1° gennaio 1988 i numeri indicati nella colonna «Codice nomenclatura combinata» sostituiranno quelle della colonna «Numero della tariffa doganale comune».

Nei limiti di tale contingente tariffario il Regno di Spagna applica i dazi doganali calcolati secondo le disposizioni stabilite in materia nel regolamento (CEE) n. 2573/87.

2. Sono ammessi al beneficio del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 i vini prodotti a partire dal raccolto 1977.

3. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento.

I vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente tariffario sempre che venga rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87.

4. All'importazione, ciascuno di questi vini deve essere accompagnato o da un certificato di denominazione d'origine rilasciato dalle competenti autorità tunisine, conformemente al modello allegato al presente regolamento, attestante, nella rubrica n. 16, che i vini in oggetto sono prodotti a partire dal raccolto 1977, oppure da un docu-

mento VI 1 o da un estratto VI 2 annotato conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. La prima parte del contingente è ripartita fra gli Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 ottobre 1988, corrispondono ai seguenti quantitativi:

	(in ettolitri)
Benelux	3 280
Danimarca	2 000
Germania	4 000
Grecia	640
Spagna	640
Francia	4 000
Irlanda	800
Italia	1 600
Regno Unito	3 040

3. La seconda parte del contingente, pari a 30 000 hl, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale essa è fissata all'articolo 2, paragrafo 2, o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, viene utilizzata per il 90 % o più lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, secondo le condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, secondo le condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 ottobre 1988.

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono nella riserva, entro il 1° settembre 1988, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale, che, alla data del 15 agosto 1988, eccede il 20 % del quantitativo iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore, se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° settembre 1988, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 agosto 1988 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché eventual-

mente la frazione della propria quota iniziale trasferita nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede a contabilizzare la consistenza delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, in base alle notifiche pervenute, in merito al grado di esaurimento della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri, al più tardi il 5 settembre 1988, in merito allo stato di riserva dopo i trasferimenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità alla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri imputano alle proprie quote le importazioni dei prodotti in questione via via che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati dalla dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. La situazione di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevata in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate alle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM

ALLEGATO

1. المصدر — Exporter — Exportateur :	2. الرقم — Number — Numéro :	00000	
4. المرسل اليه — Consignee — Destinataire :	3. (Nome dell'organismo che garantisce la denominazione d'origine)		
6. وسيلة النقل — Means of transport — Moyen de transport :	5. شهادة التسمية الاصلية CERTIFICATE OF DESIGNATION OF ORIGIN CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE		
8. مكان الاقراع — Place of unloading — Lieu de déchargement :	7. (Nome della denominazione d'origine)		
9. عدد ونوع الطرود ، الانواع والارقام — Marks and numbers, number and kind of packages — Marques et numéros, nombre et nature des colis :	10. الوزن الخام Gross weight Poids brut	11. لترات Litres Litres	
12. لترات (بالحروف) — Litres (in words) — Litres (en lettres) :			
13. أشيرة الهيئة المرسله — Certificate of the issuing authority — Visa de l'organisme émetteur :			
14. أشيرة الجمرك — Customs stamp — Visa de la douane :	(See the translation under No 15 — Voir traduction au n° 15)		

15. We hereby certify that the wine described in this certificate is wine produced within the wine district of and is considered by Tunisian legislation as entitled to the designation of origin '.....'.
The alcohol added to this wine is alcohol of vinous origin.

Nous certifions que le vin décrit dans ce certificat a été produit dans la zone de et est reconnu, suivant la loi tunisienne, comme ayant droit à la dénomination d'origine « ».
L'alcool ajouté à ce vin est de l'alcool d'origine vinique.

16. (1)

يحتفظ بهذه الخانة لمعلومات اخرى من الدولة المصدره

(1) Space reserved for additional details given in the exporting country.

(1) Case réservée pour d'autres indications du pays exportateur.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2502/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1986/1987

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 237 del 20 agosto 1987)

Pagina 33, allegato I, C. Grecia, Provincia « Λέσβου », zona « 2 », colonna « kg olive/albero »:

anziché: « 5 »,

leggi: « 3 ».
